

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3155  
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SUSI, SEPIA, SACCONI, RAFFAELLI MARIO, ANDÒ,  
LENOCI, ALBERINI, FIANDROTTI, MONDINO***Presentata l'11 febbraio 1982***Istituzione di università statali degli studi in Abruzzo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, veniva istituita la libera università degli studi dell'Aquila. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, veniva poi, istituita anche la libera università degli studi « Gabriele D'Annunzio » con sede nell'area Chieti-Pescara e con facoltà di giurisprudenza in Teramo. Con altro decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, infine, veniva riconosciuto l'istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila.

L'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, prevede l'istituzione di nuove università degli studi statali avuto riguardo, innanzitutto, alle esigenze prioritarie delle regioni che ne sono prive.

In attuazione della norma sopra richiamata, il Governo, nella decorsa legislatura, presentava al Senato il disegno di legge n. 849 del 22 luglio 1977 recante fra l'altro, norme per la statizzazione delle libere università abruzzesi. Tale disegno di legge, come altro precedente presentato dal Governo nella VI legislatura sulla medesima materia, decadeva, però, per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Nella presente legislatura sono state presentate nel 1979 al Senato e alla Camera, ma sino ad ora inutilmente, nuove proposte di legge sulla statizzazione delle libere università abruzzesi.

Attualmente è in corso di esame presso la Commissione pubblica istruzione del Senato un testo unificato, ma da più parti politiche viene messa in dubbio la stessa validità della statizzazione.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Intanto l'iter del provvedimento si annuncia lungo e tormentato.

Proprio al fine di sollecitare il processo di statizzazione delle università abruzzesi, con un disegno moderno e razionale, viene presentata l'allegata proposta di legge, che evidenzia la ferma volontà del gruppo socialista della Camera di impegnarsi con decisione per raggiungere l'obiettivo di istituire in Abruzzo, considerato, da sempre, un'area culturale emarginata e colonizzata, l'università degli studi dello Stato.

All'articolo 1 è, dunque, prevista l'istituzione, avuto preminente riguardo alla situazione già esistente e ormai pressoché consolidata e quindi non facilmente reversibile, di università degli studi statale in L'Aquila nell'area Chieti-Pescara-Sulmona, e in Teramo. Le relative facoltà e corsi di laurea sono precisate nei successivi articoli 2, 3 e 4, anche con riferimento alla necessità di avviare un opportuno processo di omogeneizzazione degli studi in ciascun ateneo e nel contempo di diversificazione delle tre università in singoli e particolari complessivi settori di istruzione superiore.

Rispetto alla situazione ora esistente sono previste anche le facoltà di statistica, con corsi di laurea in scienze statistiche ed economiche; di agraria, con corsi di laurea in medicina veterinaria, scienze delle preparazioni alimentari e scienze delle produzioni animali. Inoltre, sono previsti corsi di laurea in scienze dell'informatica, automazione dati, programmazione aziendale. Le predette nuove facoltà e corsi di studio sono una risposta concreta sia alle rilevanti esigenze socio-personali non solo locali (come evidenziato anche dal recente decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 725, sugli orari e programmi di insegnamento dell'indirizzo per ragioniere, perito commerciale e programmatore e per l'indirizzo particolare dell'informatica), derivanti dalle notevoli trasformazioni tecnico-economico-organizzative intervenute nelle attività commerciali e industriali, sempre più finemente complesse, sia alla realtà agricola-zootecnica del-

l'Abruzzo e, più in generale, di tutta la fascia appenninica del versante adriatico. Le peculiari caratteristiche di tale territorio non hanno, infatti, riscontro non solo in altre parti del territorio nazionale ma neppure in nessuno degli altri paesi esteri tecnologicamente avanzati.

D'altra parte, le università degli studi oggi esistenti nel centro-meridione d'Italia o non hanno facoltà del gruppo agrario-veterinario, o, avendole (Perugia, Bari e Portici), soddisfano esigenze di realtà territoriali e sociali che poco o nulla hanno a che vedere con quelle del versante adriatico dell'Appennino. Basti pensare in proposito, infatti, alla forestazione e alla ovinicoltura.

Con l'allegata proposta si vuole, in sostanza, dare un messaggio di razionalità, individuando, per l'università abruzzese, tre gruppi di facoltà omogenee: quello umanistico-economico nella « D'Annunzio », quello tecnico-scientifico a L'Aquila; l'agrario-veterinario a Teramo.

In questo modo si fornisce una risposta adeguata alle esigenze del mondo studentesco abruzzese e non.

In particolare si sottolinea la grande novità dei corsi di laurea in scienze dell'informatica, automazione dati e programmazione aziendale, che si inseriscono perfettamente nella realtà economico-sociale-occupazionale del comprensorio aquilano, caratterizzato dalla presenza dello stabilimento ITALTEL, il cui futuro nel campo della telematica è un fatto certo, e del laboratorio di fisica nucleare, che rappresenterà un centro di aggregazione, a livello internazionale, di energie tecniche e scientifiche, oltre che la sede di importanti sperimentazioni, per lo studio del decadimento della materia nucleare.

L'area territoriale della « D'Annunzio » viene estesa a Sulmona, per due motivi fondamentali:

1) il riconoscimento del ruolo culturale che il centro peligno ha sempre svolto;

2) l'esigenza di spostare verso l'interno della regione la presenza delle strutture universitarie.

## TABELLA III/F.

## POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	Posti —
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie	
primo dirigente . . . . .	1
direttivi . . . . .	2
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	1
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . . . .	3
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie . . . . .	10
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie . . . . .	4
Carriera direttiva dei tecnici laureati . . . . .	2
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori . . . . .	5
Carriera esecutiva dei tecnici . . . . .	10
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici . . . . .	—
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici . . . . .	2
Carriera ausiliaria . . . . .	5
Operai di prima categoria . . . . .	—
Operai di seconda categoria . . . . .	2
Operai di terza categoria . . . . .	3

## TABELLA III/E.

## UNIVERSITÀ DI TERAMO

## POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	Posti
	—
<i>Facoltà di agraria:</i>	
Professori universitari . . . . .	12
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	14
<i>Facoltà di veterinaria:</i>	
Professori universitari . . . . .	12
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	14

## TABELLA II/D.

## POSTI DEL PERSONALE NON DI RUOLO

	Posti —
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
dirigente superiore . . . . .	1
direttivi . . . . .	6
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	5
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . . . .	15
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	40
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie . . . . .	12
Carriera direttiva dei tecnici laureati . . . . .	8
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori . . . . .	22
Carriera esecutiva dei tecnici . . . . .	40
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici . . . . .	—
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici . . . . .	3
Carriera ausiliaria . . . . .	28
Operai di prima categoria . . . . .	1
Operai di seconda categoria . . . . .	6
Operai di terza categoria . . . . .	11

## TABELLA II/C.

## UNIVERSITÀ « GABRIELE D'ANNUNZIO »

## POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	Posti
	—
<i>Facoltà di architettura:</i>	
Professori universitari . . . . .	12
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	14
<i>Facoltà di medicina e chirurgia:</i>	
Professori universitari . . . . .	16
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	20
<i>Facoltà di giurisprudenza:</i>	
Professori universitari . . . . .	12
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	14
<i>Facoltà di economia e commercio:</i>	
Professori universitari . . . . .	12
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	14
<i>Facoltà di statistica:</i>	
Professori universitari . . . . .	8
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	10
<i>Facoltà di scienze politiche:</i>	
Professori universitari . . . . .	8
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	10
<i>Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:</i>	
Professori universitari . . . . .	8
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	10
<i>Facoltà di lettere e filosofia:</i>	
Professori universitari . . . . .	12
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	14

*Segue: TABELLA I/B.*

	Posti
	—
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . . . .	5
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	20
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie . . . . .	6
Carriera direttiva dei tecnici laureati . . . . .	3
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori . . . . .	10
Carriera esecutiva dei tecnici . . . . .	20
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici . . .	—
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici . . .	2
Carriera ausiliaria . . . . .	10
Operai di prima categoria . . . . .	—
Operai di seconda categoria . . . . .	2
Operai di terza categoria . . . . .	5

## TABELLA I/A.

## UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

## POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	Posti
	—
<i>Facoltà di magistero:</i>	
Professori universitari . . . . .	6
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	10
<i>Facoltà di ingegneria:</i>	
Professori universitari . . . . .	16
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	20
<i>Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:</i>	
Professori universitari . . . . .	16
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	20
<i>Facoltà di medicina e chirurgia:</i>	
Professori universitari . . . . .	16
Assistenti o ricercatori universitari . . . . .	20

## TABELLA I/B.

## POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	Posti
	—
<i>Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:</i>	
primo dirigente . . . . .	1
direttivi . . . . .	3
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	2



to universitario regionale e formula proposte per l'equilibrato sviluppo universitario della regione, anche per quanto relativo alle sedi, ai corsi di laurea e di specializzazione, alla diversificazione nello orientamento didattico e nell'attività di ricerca delle facoltà e alla programmazione degli accessi alle diverse facoltà avuto riguardo alle disponibilità edilizie e alle attrezzature esistenti.

Alle spese per il funzionamento del Consiglio universitario regionale e al necessario personale provvedono in parti uguali le università operanti nella regione.

ART. 18.

*(Onere finanziario).*

All'onere di lire 1.200 milioni relativo al precedente articolo 11 ed a quelli valutati, in ragione d'anno, per il personale docente, di ruolo e incaricato, per il personale non docente, per contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi alle opere universitarie e di ricerca scientifica, nonché per qualunque altra attività istituzionale, in lire 4.300.000 per l'università « Gabriele D'Annunzio », in lire 3.300.000 per l'università dell'Aquila e in lire 2.000.000 per l'università di Teramo, si provvede, nello anno finanziario 1982, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

*(Norma di rinvio).*

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme per l'ordinamento universitario vigenti.

sarà determinato l'eventuale contributo dei consorzi per il funzionamento delle università di cui alla presente legge. Le eventuali convenzioni di cui sopra avranno la durata di venti anni e potranno essere rinnovate di volta in volta per uguale periodo di tempo.

## ART. 16.

*(Contributo straordinario  
per biblioteche e laboratori).*

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni è concesso un contributo straordinario di lire 400 milioni a ciascuna università istituita con la presente legge.

## ART. 17.

*(Consiglio universitario regionale).*

È istituito presso l'università dell'Aquila il Consiglio universitario regionale di Abruzzo.

Il Consiglio di cui sopra è composto da:

a) i rettori, o i commissari governativi di cui al precedente articolo 11, delle università istituite con la presente legge;

b) un delegato di ciascun consiglio di facoltà delle università di cui alla precedente lettera a) o dai componenti dei comitati ordinatori di cui al precedente articolo 12;

c) dai presidenti e da un componente di ciascun consiglio di amministrazione delle università operanti nella regione;

d) nove membri eletti dal Consiglio regionale, anche al di fuori del proprio seno, fra persone non aventi rapporti con le università e residenti nella regione. I membri elettivi del Consiglio universitario regionale durano in carica quanto l'organo che li ha eletti.

Il Consiglio universitario regionale esprime pareri sugli statuti e sull'ordinamen-

Lo statuto di ciascuna università sarà predisposto dal commissario governativo, sentiti i consigli di facoltà o, in mancanza, i comitati ordinatori di cui al precedente articolo 12.

Esso sarà approvato a norma di legge ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ai commissari è affidato altresì, l'incarico di provvedere agli atti occorrenti alla costituzione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, integrato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Dei consigli di amministrazione delle università farà parte un rappresentante del consorzio finanziatore delle libere università e dell'istituto superiore di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, finché esistente.

#### ART. 14.

##### (Patrimoni).

I beni mobili ed immobili delle libere università e dell'istituto superiore, di cui all'articolo 1, sono devoluti alle corrispondenti università statali istituite con la presente legge.

È mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà di enti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari governativi provvederanno alla relazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna università.

#### ART. 15.

##### (Convenzioni).

Mediante apposite convenzioni da stipulare tra l'università e i rispettivi consorzi universitari, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro,

per le elezioni, che saranno indette entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati,

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi tra i non eletti.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a fare parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non può rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finché non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'università e alla sua graduale entrata in funzione.

#### ART. 13.

(Statuti).

I commissari governativi presenteranno al Ministro della pubblica istruzione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti dell'università.

funzionante presso la libera università degli studi « Gabriele D'Annunzio » sono tenuti a ripetere l'esame stesso e a discutervi, oltre alla dissertazione di laurea, due argomenti, oggetto di trattazione scritta, relativi a due insegnamenti compresi nel corso o indirizzo di laurea.

## ART. 11.

(*Commissari governativi*).

Fino a quando non sono costituiti i consigli di amministrazione delle università statali di cui all'articolo 1, l'amministrazione provvisoria di ciascuna di esse è affidata rispettivamente ai rettori delle corrispondenti libere università degli studi in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che assumono pertanto la veste di commissario governativo. La amministrazione provvisoria della università di Teramo è affidata al rettore della soppressa libera università « Gabriele D'Annunzio ».

Tale nomina non può avere in ogni caso durata superiore a un anno accademico.

## ART. 12.

(*Comitati ordinatori*).

Nelle università degli studi istituite con la presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere alla immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri dei comitati ordinatori sono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o legalmente riconosciute e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme

la legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 3, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale che ritenga di avere diritto alla applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 9.

*(Trattamento di quiescenza e di previdenza).*

I servizi comunque prestati presso le università libere e l'istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila di cui al precedente articolo 1, antecedentemente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli organici statali sono computati a domanda dell'interessato, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

I servizi di cui al precedente comma comunque resi con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, sono ricongiungibili secondo le vigenti disposizioni del testo unico precitato.

#### ART. 10.

*(Riconoscimento degli studi).*

Gli studenti regolarmente iscritti presso una delle università libere o presso l'istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, di cui all'articolo 1, sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa facoltà delle università statali istituite con la presente legge.

Gli studenti che hanno già sostenuto l'esame di laurea del corso di statistica

dificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'inquadramento del personale di cui sopra nella rispettiva carriera è effettuato nella qualifica e classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita. Tale personale conserva l'anzianità di servizio maturata, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

A domanda il personale di cui al presente articolo può essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 8.

*(Personale non docente non di ruolo).*

Il personale non di ruolo non insegnante assunto non dopo il 30 giugno 1976 e da tale data ininterrottamente in servizio nelle università libere e nell'istituto superiore di medicina e chirurgia dell'università dell'Aquila di cui al precedente articolo 1, è nominato e classificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

La classificazione è effettuata nelle categorie di cui il personale predetto ha effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, previste dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con esclusione dell'età.

In dipendenza delle unità di personale nominato nelle categorie di impiego statale non di ruolo sono mantenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge, nei limiti di quelli che residuano dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 7.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dell'articolo 25 del-

Gli assistenti di ruolo attualmente in servizio presso le università libere e l'istituto superiore di medicina e chirurgia di cui sopra, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle università restando assegnati all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca e, ove possibile, alla sede in cui prestano servizio. Tale inquadramento è effettuato con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I professori che siano già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, conservano o possono chiedere la stabilizzazione dell'incarico.

#### ART. 7.

*(Inquadramento del personale non docente).*

Il personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario di ruolo delle università libere e dell'istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila di cui al precedente articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato dalla stessa data, ove occorra anche in soprannumero, nei corrispondenti ruoli organici statali delle università con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con mo-



b) veterinaria, con i corsi di laurea in: medicina veterinaria; scienze delle preparazioni alimentari e scienze delle produzioni animali.

ART. 5.

*(Organici del personale docente e non docente).*

Nella prima applicazione della presente legge, alle università di cui al precedente articolo 1, sono assegnati i posti di ruolo indicati nelle allegate tabelle.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il ruolo degli assistenti è invece aumentato delle unità previste nelle tabelle allegate alla presente legge.

I posti relativi al personale non insegnante sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

Per il funzionamento dell'opera universitaria deve provvedersi mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante sopra indicato.

ART. 6.

*(Inquadramento del personale docente).*

I professori universitari di ruolo in servizio presso le università libere e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, soppressi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle università restando assegnati alla disciplina e ove possibile, alla sede dove prestano servizio.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in: fisica; matematica; scienze biologiche; scienze dell'informatica, automazione dati e programmazione aziendale;

d) medicina e chirurgia con i corsi di laurea in: medicina e chirurgia; odontotecnica.

## ART. 3.

*(Facoltà e corsi di laurea dell'università degli studi « Gabriele D'Annunzio »).*

L'università degli studi « Gabriele D'Annunzio » comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) architettura, con il corso di laurea in architettura;

b) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;

c) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

d) economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio;

e) statistica, con i corsi di laurea in scienze statistiche ed economiche;

f) scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche;

g) lingue e letterature straniere moderne, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

h) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e filosofia.

## ART. 4.

*(Facoltà e corsi di laurea dell'università degli studi di Teramo).*

L'università degli studi di Teramo comprende le seguenti facoltà e corsi di laurea, e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) agraria, con i corsi di laurea in: scienze agrarie; scienze forestali;

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione delle università degli studi statali dell'Abruzzo).*

A decorrere dall'anno accademico 1982-83 sono istituite le seguenti università degli studi statali:

- a) università degli studi dell'Aquila;
- b) università degli studi « Gabriele D'Annunzio » con sede nell'area Chieti-Pescara-Sulmona;
- c) università degli studi di Teramo.

Le predette università sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

A decorrere dall'anno accademico 1982-83 la libera università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera università degli studi « Gabriele D'Annunzio », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono soppressi.

## ART. 2.

*(Facoltà e corsi di laurea dell'università degli studi dell'Aquila).*

L'università statale degli studi dell'Aquila comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- a) magistero;
- b) ingegneria, con corsi di laurea in: ingegneria civile, sezione edile; ingegneria elettrotecnica; ingegneria chimica;

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 riguardano gli organici del personale, docente e non docente, il relativo inquadramento, compreso quello del personale non docente non di ruolo, nonché il trattamento di quiescenza e previdenza.

L'articolo 10 disciplina il riconoscimento degli studi e gli articoli 16 e 18 prevedono l'uno contributi straordinari per biblioteche e laboratori e l'altro il finanziamento delle nuove università statali.

I residui articoli riguardano la nomina di commissari governativi per l'avviamento delle nuove università, la costituzione di comitati ordinatori provvisori per le attività di spettanza dei costituendi consigli di facoltà, gli statuti, i patrimoni e le convenzioni per eventuali contributi di finanziamento, l'istituzione del consiglio

universitario regionale per la programmazione dell'insegnamento universitario nella regione e delle relative immatricolazioni. L'articolo 19, infine, rinvia, per quanto non previsto dalla legge, alle norme dell'ordinamento universitario vigenti.

Le lunghe e vane attese delle popolazioni per il soddisfacimento delle proprie vitali esigenze sociali ed umane sono insieme premessa e causa prima di generale decadimento del senso della democrazia e dello Stato. Anche nel caso che si ha l'onore di rappresentare all'attenzione della Camera è, dunque, indispensabile riaffermare l'attiva presenza e risposta dello Stato ai bisogni migliori del Paese esaminando, e, come ci si augura approvando, con ogni eventuale miglioramento, ma anche con la maggiore possibile sollecitudine, l'allegata proposta di legge.